

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA EX-IPSIA, VIALE TRENTO E TRIESTE N.2*”, CUP C82C22000020001, selezionato nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica*”, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell’istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Provincia di Reggio Emilia – C.F. 00209290352, del progetto “*MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA EX-IPSIA, VIALE TRENTO E TRIESTE N.2*” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Giorgio Zanni in qualità di legale rappresentante dell’ente Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio nell’Emilia, via CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, n. 59 Cap 42121 (di seguito “Soggetto attuatore”)

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “*Norme per l’edilizia scolastica*”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e in particolare l'articolo 1, comma 181, lettera e);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.

113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, attualmente in corso di conversione, e in particolare l'articolo 6;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, al cui articolo 24, comma 1, si autorizzano le economie degli enti locali beneficiari;
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «*Piano per asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti

nel PNRR;

- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: “[...] *gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni*”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “*Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027*” (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “*Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*” (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, con il quale sono state ripartite in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le risorse di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione*”;
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante “*Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica*”, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad € 170.000.000,00 annui, tra le

Regioni;

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune Regioni;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei c.d. "piani annuali 2019" da parte delle singole Regioni;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;
- l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192, recante 10 marzo 2020, n. 175, recante riparto tra le regioni delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del c.d. "Piano 2020" della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 253, recante riparto tra le Regioni delle risorse disponibili in bilancio, pari a euro 210.000.000,00, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020, confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, 11 febbraio 2022, n. 25, recante "*Definizione del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*";
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51, recante "*Definizione di un unico*

termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto”;

- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308, recante fissazione del termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, i cui termini non sono ancora scaduti”;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”;
- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

- la circolare del 21 giugno 2022, n. 27 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare del 4 luglio 2022, n. 28 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
- la circolare del 26 luglio 2022, n. 29 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la circolare del 21 settembre 2022, n. 31 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 318, recante Approvazione di una prima parte dei piani regionali nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;
- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 30 dicembre 2022, n. 118, con il quale si è preso atto degli interventi di cui all’Allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318, suddivisi per regione ed si è autorizzato il finanziamento dei medesimi interventi degli enti locali, soggetti attuatori, indicati nell’allegato A del medesimo decreto del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

- l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l’individuazione del Ministero dell’istruzione quale titolare dell’Investimento 3.3;
- per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 sono previsti “progetti in essere”, a valere sul decreto del Ministro dell’istruzione 23 giugno 2021, n. 192;
- il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l’intervento in questione, sulla base dell’istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente;
- la presente linea di finanziamento rientra, quindi, tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione.

Articolo 2

(Soggetto attuatore)

1. È individuato, quale Soggetto attuatore, Provincia di Reggio Emilia sulla base del decreto autorizzativo indicato in premessa, che accetta espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, nel quale è confluito il progetto proposto.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Il presente accordo di concessione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto “MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA EX-IPSA, VIALE TRENTO E TRIESTE N.2”, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
2. Il presente accordo di concessione definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 4

(Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo di concessione)

1. Per le attività, relative al progetto autorizzato, sono ammesse tutte le spese riferite alle procedure avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di adozione del decreto autorizzativo di ammissione al finanziamento.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma, salvo specifiche rimodulazioni delle *milestone*, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, tali da non compromettere comunque né i *target* né le *milestone* di livello europeo associati:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

3. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è quello riportato nei relativi decreti autorizzativi richiamati in premessa.

Articolo 5

(Obblighi del Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito nella Descrizione delle funzioni e delle procedure e nella connessa manualistica allegata;
 - rispettare, per quanto compatibili e trattandosi di progetti "in essere", le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi e dei progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
 - dare piena attuazione al progetto ammesso a finanziamento dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, garantendo lo svolgimento delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica e in coerenza con *target* e *milestone* del PNRR e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;
 - garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - adottare il sistema informatico prescelto dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione

finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito;

- caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi

indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea, e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche *online*, sia *web* sia *social*, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
- rendere evidente su una pagina del sito istituzionale dell’ente locale beneficiario, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell’istruzione e del merito;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari dall’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa dall’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;
- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione in merito all’attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi anche successive alla sottoscrizione del presente accordo di concessione;
- rispettare le linee guida di utilizzo dei sistemi informativi di monitoraggio e di rendicontazione e garantire il caricamento di tutta la documentazione, anche aggiuntiva, richiesta dal Ministero dell’istruzione e del merito ai fini dei necessari controlli nonché, per quanto compatibili, le linee guida prot. n. 11707 del 5 giugno 2020;
- mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Accordo e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

Articolo 6

(*Obblighi in capo al Ministero dell’istruzione e del merito*)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, l’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito si obbliga a:
 - garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative

- alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- assicurare l'implementazione dei dati nel sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
 - fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - informare il Soggetto attuatore in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241;
 - assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente accordo di concessione.

Articolo 7

(Procedura di rendicontazione della spesa e dei target)

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite all'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, deve registrare con regolarità i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Articolo 8

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche di seguito indicate.
2. Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:
 - a) fino al 10% del finanziamento, quale acconto, se non già liquidato alla data di sottoscrizione

- del presente accordo di concessione, a seguito dell'avvenuta stipula del presente accordo tra l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito e il Soggetto attuatore, previa richiesta da parte dell'ente locale;
- b) i restanti pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori (SAL) ed è, quindi, necessario garantire l'inizio dei lavori per ottenere i vari stati di avanzamento, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara;
 - c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) sono nella disponibilità dell'ente locale ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto -legge 24 febbraio 2023, 13.
 4. Il residuo 10% è erogato a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo, previo caricamento nell'apposito sistema di monitoraggio di tutta la documentazione finale di cantiere e degli indicatori *post operam* conseguiti associati all'investimento.
 5. L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito procede a disporre sopralluoghi anche *in loco* per verificare l'andamento dei lavori e fornisce supporto agli enti locali anche per il tramite di apposite *Task Force* territoriali, al fine di superare criticità eventualmente presenti e garantire il raggiungimento di *target* e *milestone* previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 9

(Variazioni del progetto)

1. Il Soggetto attuatore non può proporre variazioni al progetto proposto, salvo che per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando l'importo concesso del finanziamento, come da decreto autorizzativo al netto delle economie di gara, che non sono nella disponibilità dell'ente locale.
2. In ogni caso le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, che si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore.
3. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, previo confronto con il Soggetto attuatore.
4. In ogni caso non possono essere autorizzate modifiche progettuali che determinino la modifica della graduatoria e dei piani approvati e che portino alla realizzazione di un progetto con *target* inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di ammissione al finanziamento ovvero determinino un aumento del contributo.
5. Le modifiche al progetto non comportano necessariamente una revisione del presente accordo di concessione, ma devono essere espressamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione e del

merito.

Articolo 10

(Meccanismi sanzionatori)

1. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito procede a dichiarare la decadenza dell'ente locale dal finanziamento concesso nei seguenti casi:
 - mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell'ente locale entro i termini previsti dal decreto autorizzativo e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2026;
 - realizzazione di intervento diverso rispetto a quello autorizzato;
 - affidamento dei lavori, da parte dell'ente locale, mediante procedure di gara, in violazione di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle disposizioni di semplificazioni previste per l'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
 - frazionamento artificioso dei lavori al fine di eludere le soglie stabilite dalla normativa vigente per la procedura di gara;
 - mancata pubblicazione dei bandi di gara per i servizi e per i lavori nelle modalità previste dalla normativa vigente per la tipologia di procedura;
 - accertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi, in caso di valutazione delle offerte;
 - progetto interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria al Ministero dell'istruzione e del merito;
 - spesa derivante da affidamenti, da parte dell'ente locale, di servizi di ingegneria e/o di architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali;
 - mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio DNSH, secondo quanto disciplinato nel regolamento UE 2020/852 e, in particolare, nell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - realizzazione di un intervento che non rispetti le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea.
2. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito applica rettifiche finanziarie in misura variabile dal 10% al 25% consistenti nel mancato riconoscimento della spesa nei seguenti casi:
 - a) mancato riconoscimento delle seguenti spese:
 - affidamento di incarichi professionali o di consulenza in violazione delle prescrizioni

previste dal codice dei contratti o dalle disposizioni di semplificazioni previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;

- spese relative a incarichi, consulenze, lavori eseguiti prima del decreto del Ministro dell'istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343;
- spese per arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e acquisto di strutture modulari;
- eventuali costi di esproprio o di acquisto di aree;
- spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lavori e/o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano stati affidati in assenza delle condizioni di estrema urgenza e circostanza imprevedibile e imprevedibile di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE;

b) rettifiche finanziarie nella misura del 10% dell'importo finanziato nei seguenti casi:

- mancato rispetto, da parte dell'ente locale, dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 30% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
- i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la medesima documentazione è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
- mancata pubblicazione, da parte dell'ente locale, di eventuali proroghe del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica;
- criteri di selezione delle proposte progettuali presenti ma non sufficientemente dettagliati;

c) rettifiche finanziarie nella misura del 25% dell'importo finanziato nei seguenti casi:

- pubblicazione, da parte dell'ente locale, del bando di gara adottato nel solo rispetto della normativa nazionale nel caso in cui l'appalto sia di importo superiore alla soglia europea e siano state osservate modalità di pubblicazione che consentano comunque ad un'impresa residente in uno stato membro di avere conoscenza dell'avviso e di poter in ogni caso partecipare;
- mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, quando la riduzione sia pari o superiore al 50% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
- i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
- casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;
- mancata indicazione, da parte degli enti locali, dei criteri di selezione nel bando di gara degli enti locali e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri;

- presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori;
- presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto;
- i criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione o l'esclusione di offerenti che non avrebbero dovuto o avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati;
- assenza o mancata chiarezza nei verbali e nei documenti di gara in merito all'assegnazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti;
- modifica dell'offerta da parte del concorrente a seguito di trattativa durante l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante;
- esclusione di offerte anormalmente basse senza adeguata istruttoria;
- modifica sostanziale del progetto che rispetti i *target* e requisiti previsti dalla presente misura, ma che alteri elementi in fase di gara quali prezzo, categorie di lavori, classifiche.

Articolo 11

(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso pubblico e dagli articoli 4 e 5 del presente accordo di concessione.

Articolo 12

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, di cui al precedente articolo 10, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 13

(Risoluzione di controversie)

1. Il presente accordo di concessione è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo di concessione, è di

competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

(Risoluzione per inadempimento)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente accordo di concessione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Articolo 15

(Diritto di recesso)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente accordo di concessione nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 16

(Comunicazioni e scambio di informazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito devono avvenire tramite sistema informativo e per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - Accordo di concessione: obbligatorio l'invio tramite il sistema informativo predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
 - comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento in corso di validità del dichiarante o per il tramite del sistema informativo dedicato;
 - comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale o per il tramite del sistema informativo dedicato.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente accordo di concessione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, all'avviso pubblico, alle comunicazioni dell'Unità di missione del PNRR

presso il Ministero dell'istruzione e del merito e alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Articolo 18 (Efficacia)

1. Il presente accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giorgio Zanni

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il beneficiario prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i punti 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente accordo di concessione, attuativi delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 e al DL n. 77/2021

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giorgio Zanni